REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 5

Computo delle distanze - Riposo dopo viaggi di lunga durata

Il computo chilometrico della distanza fra la residenza e la localita' di missione deve essere fatto fra le stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, nel caso di percorso in ferrovia, e fra le stazioni ferroviarie della residenza e della localita' di missione fra loro piu' prossime in caso di percorso per via ordinaria con un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia. Se l'ufficio o l'impianto si trovano in una localita' isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e la sede dell'ufficio o impianto. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra, le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove e' la sede dell'ufficio o impianto, o dalla sede dell'ufficio o impianto se questo si trovi in una frazione o localita' isolata. Per le missioni compiute lungo la linea, in localita' non collegata con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni, le distanze si computano dal limite della stazione stessa. (2) Se il dipendente viene comandato in missione in una localita' compresa tra la residenza e la localita' di dimora autorizzata, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla localita' che risulta piu' prossima al luogo di missione. Nel caso, invece, che la localita' di missione si trovi oltre la localita' di dimora, le distanze medesime si computano da quest'ultima localita'. Se la missione ha inizio e termine nella localita' di residenza, senza sosta nella localita' di dimora, le distanze si compuntano dalla residenza. Al personale comandato in missione in localita' distanti dalla residenza piu' di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, con titolo all'indennita' di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennita' o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri si arrotondano al chilometro e si trascurano negli altri casi.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-5-computo-delle-distanze-riposo-dopo-viaggi-di-lunga-durata/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it